Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 72° **Roma - Giovedì, 19 febbraio 1931 - Anno IX** **Numero 41**

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

Nuovi prezzi dal 1 gennaio 1931

		Anno	Sem	Trim
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 - Estero L. 100.

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta. L'Amministrazione può concedere una decorrenza anteriore tenuto conto delle scorte esistenti.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della «Gazzetta Ufficiale» (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla «Gazzetta Ufficiale» vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella «Gazzetta Ufficiale» veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 50-033 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 - 50-033 - 53-914

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle finanze e presso le seguenti Librerie depositarie:

CONCESSIONARI ORDINARI. — **Alessandria:** Boffi Angelo, via Umberto I. — **Ancona:** Fogola Giuseppe, Corso Vittorio Emanuele n. 30. — **Arezzo:** Pellegrini A., via Cavour n. 15. — **Asmara:** A. A. F. Cicero. — **Belluno:** Benetta Silvio. — **Benevento:** Tomaselli E., Corso Garibaldi n. 219. — **Bengasi:** Russo Francesco. — **Bergamo:** Libreria Intern. P. D. Morandini. — **Bologna:** Cappelli L., via Farini n. 6. — **Brescia:** Castoldi E., Largo Zanardelli. — **Bolzano:** Rinfreschi Lorenzo. — **Caltanissetta:** P. Milia Russo. — **Campobasso:** Colanieri Giovanni «Casa del Libro». — **Cagliari:** Libreria «Karalis» F.lli Gius. e Mario Dessì, Corso V. Eman. n. 2. — **Caserta:** F. Croce e F. — **Catania:** Libr. Inter. Giannotta Nicolò, via Lincoln n. 271-275; Società Edit. Intern., via V. Eman. n. 135. — **Catanzaro:** Scaglione Vito. — **Chieti:** Piccirilli F. — **Como:** Nani Cesare. — **Cremona:** Libreria Sonzogno Eduardo. — **Cuneo:** Libreria Editrice Salomone Giuseppe, via Roma n. 68. — **Enna:** G. B. Buscemi. — **Ferrara:** G. Lunghini & F. Bianchini, piazza Pace n. 31. — **Firenze:** Rossini Armando, piazza dell'Unità Italiana n. 9; Ditta Bemporad & C., via Proconsolo n. 7. — **Fiume:** Libr. pop. «Minerva», via XXX Ottobre. — **Foggia:** Pilone M. — **Forlì:** G. Archetti. — **Frosinone:** Grossi prof. Giuseppe. — **Genova:** F.lli Treves dell'A.L.I., piazza Fontane Marose; Società Editrice Intern., via Petrarca numeri 22-24-r. — **Gorizia:** G. Paternolli, Corso Giuseppe Verdi n. 37. — **Grosseto:** Signorelli F. — **Imperia:** Benedusi S. — **Imperia Oneglia:** Cavillotti G. — **Lecce:** A. Marzullo. — **Livorno:** S. Belforte & Comp. — **Lucca:** S. Belforte & C. — **Messina:** G. Principato, viale San Martino numeri 141-143; V. Ferrara, viale San Martino n. 45; G. D'Anna, viale San Martino. — **Milano:** F.lli Treves dell'A.L.I., Galleria Vittorio Emanuele numeri 64-66-68; Soc. Ed. Internazionale, via Bocchetto n. 8; A. Vallardi, via Stelvio n. 2; Luigi di Giacomo Pirola, via Cavallotti n. 16. — **Modena:** G. T. Vincenzi & N., portico del Collegio. — **Napoli:** F.lli Treves dell'A.L.I., via Roma nn. 249-250; Raffaele Majolo & F., via T. Caravita n. 30; A. Vallardi, via Roma n. 47. — **Novara:** R. Guaglio, Corso Umberto I n. 26; Istituto Geografico De-Agostini. — **Nuoro:** G. Malgaroli. — **Padova:** F.lli Treves dell'A.L.I.; A. Draghi, via Cavour n. 9. — **Palermo:** F.lli Treves dell'A.L.I.; F. Ciuni, piazza Giuseppe Verdi n. 463. — **Parma:** Fiaccadori della Soc. Ed. Intern., via del Duomo nn. 20-26. — **Pavia:** Succ. Bruni Marelli. — **Perugia:** N. Simonelli. — **Pesaro:** Rodope Gennari. — **Piacenza:** A. Del-Maino, via Romagnosi. — **Pisa:** Popolare Minerva; Riunite Sottoborgo. — **Pistoia:** A. Pacinotti. — **Pola:** E. Schmidt, piazza Foro numero 17. — **Potenza:** Gerardo Marchesiello. — **Ravenna:** E. Lavagna & F. — **Reggio Calabria:** R. D'Angelo. — **Reggio Emilia:** Luigi Bonvicini, via Francesco Crispi. — **Rieti:** A. Tomassetti. — **Roma:** Fratelli Treves dell'A.L.I., Galleria Piazza Colonna; A. Signorelli, via degli Orfani numero 88; Maglione, via Due Macelli numero 88; Mantegazza, via 4 Novembre n. 145; Stamperia Reale, vic. del Moretto n. 6; A. Vallardi, Corso V. Eman. n. 35; Littorio, Corso Umb. I n. 330. — **Rovigo:** G. Marin, via Cavour n. 48. — **Salerno:** N. Saracino, Corso Umb. I nn. 13-14. — **Sassari:** G. Ledda, Corso V. Em. n. 14. — **Savona:** Lodola. — **Siena:** S. Bernardino, via Cavour n. 42. — **Siracusa:** Tinè Salv. — **Sondrio:** E. Zurucchi, via Dante n. 9. — **Spezia:** A. Zacutti, via Cavallotti n. 3. — **Taranto:** Rag. L. De-Pace, v. D'Aquino n. 104. — **Teramo:** L. D. Ignazio. — **Terni:** St. Alterocca. — **Torino:** F. Casanova & C., p. Carignano; Soc. Ed. Int., via Garibaldi n. 20; F.lli Treves dell'A.L.I., via S. Teresa n. 6; Lattes & C. via Garibaldi n. 3. — **Trapani:** G. Banci, Corso V. Em. n. 82. — **Trento:** M. Disertori, v. S. Pietro n. 6. — **Treviso:** Longo & Zoppelli. — **Trieste:** L. Cappelli, Corso V. Em. n. 12; F.lli Treves, Corso V. Em. n. 27. — **Tripoli:** Libr. Minerva di Cacopardo Fortunato, Corso Vittorio Emanuele. — **Udine:** A. Benedetti, via Paolo Sarpi n. 41. — **Varese:** Maj Malnati, via Rossini, n. 18. — **Venezia:** Umberto Sormani, via Vittorio Emanuele n. 3844. — **Vercelli:** Bernardo Cornale. — **Verona:** Remigio Cabianca, v. Mazzini n. 42. — **Vicenza:** G. Galla, via Cesare Battisti n. 2. — **Viterbo:** F.lli Buffetti. — **Zara:** E. De Schönfeld, piazza Plebiscito.

CONCESSIONARI SPECIALI: — **Bari:** Giuseppe Pansini & F., Corso Vittorio Emanuele nn. 100-102. — **Milano:** Ulrico Hoepli, Galleria De-Cristoforis. — **Reggio Calabria:** Quattrone e Bevacqua. — **Roma:** Biblioteca d'Arte; Dott. M. Recchi, piazza Ricci; Dott. G. Bardi, piazza Madama, nn. 19-20. — **Torino:** Luigi Druetto, via Roma n. 4; Rosemberg-Sellier, via Maria Vittoria n. 18. — **Trieste:** G. U. Trani, via Cavana n. 2. — **Pinerolo:** Mascarelli Chiantore. — **Viareggio:** Busi Matraia, via Garibaldi n. 57. — **Valenza:** Giordano Giacomo.

CONCESSIONARI ALL'ESTERO. — **Budapest:** Libr. Eggenberger Karoly, Kossuth, L. U. 2. — **Buenos Ayres:** Italianissima Libreria Mele, via Lavalle, 538. — **Lugano:** Alfredo Arnold, Rue Luvini Perseghini. — **Parigi:** Società Anonima Libreria Italiana, Rue du 4 September, 24.

CONCESSIONARI ALL'INGROSSO. — **Messaggerie Italiane: Bologna,** via Milazzo 11; **Firenze,** Canto dei Nelli, 10; **Genova,** via degli Archi Ponte Monumentale; **Milano,** Broletto, 24; **Napoli,** via Mezzocannone, 7; **Roma,** piazza SS. Apostoli n. 49; **Torino,** via dei Mille 24.

Veggansi le norme inserite nella testata del «Foglio delle inserzioni».

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 330.

LEGGE 6 gennaio 1931, n. 99.

Disciplina della coltivazione, raccolta e commercio delle piante officinali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Coltivazione, raccolta e commercio delle piante officinali.

Art. 1.

Chiunque raccoglie piante officinali deve ottenere la carta di autorizzazione; chi utilizzi altresì dette piante deve conseguire il diploma di erborista.

Per piante officinali si intendono le piante medicinali, aromatiche e da profumo, comprese nell'elenco che sarà approvato con Regio decreto, su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con quello per le corporazioni, udita la Commissione consultiva di cui all'articolo 10 della presente legge.

Art. 2.

La carta di autorizzazione conferisce la qualità di raccoglitore e viene rilasciata dal podestà, su parere dell'Associazione sindacale fascista a cui il richiedente appartiene.

Con il regolamento per la esecuzione della presente legge verranno stabilite le condizioni per poter ottenere la carta di autorizzazione.

Art. 3.

La carta di autorizzazione, oltrechè dal podestà, deve essere firmata dal rappresentante dell'Associazione indicata nel precedente articolo e deve specificare le piante officinali delle quali viene consentita al titolare la coltivazione e la raccolta, nonchè l'epoca e le modalità per la raccolta medesima, secondo quanto verrà disposto con decreto Reale su proposta del Ministro per l'agricoltura e foreste, udita la Commissione consultiva di cui all'art. 10. La conformità delle norme trascritte sulla carta di autorizzazione a quanto è stabilito dal competente Ministero, deve essere accertata da un diplomato in erboristeria che abbia a ciò avuto la delega dalla Commissione anzidetta.

Art. 4.

La carta di autorizzazione deve essere esibita ad ogni richiesta delle autorità ed agenti preposti all'applicazione della presente legge. La mancanza di essa, da parte del raccoglitore, è punita con un'ammenda da L. 100 a L. 1000, che, in caso di recidiva, è aumentata sino alla metà del suo ammontare.

Art. 5.

Chiunque arreca danni alle piante di cui all'art. 1 è soggetto, qualora il fatto non sia considerato reato più grave da altre disposizioni di legge, all'ammenda da L. 50 a L. 500.

Art. 6.

Il diploma di erborista viene rilasciato dalle Scuole di erboristeria presso le Scuole di farmacia universitarie, a chi, avendo frequentato gli appositi corsi di studio, da stabilirsi con il regolamento di cui all'art. 2, abbia superato gli esami finali.

Art. 7.

Il diploma di erborista conferisce l'autorizzazione a coltivare e raccogliere piante officinali indigene ed esotiche, nonchè alla preparazione industriale di esse.

Tale autorizzazione non comprende la facoltà di vendere al minuto, che spetta, peraltro, ai farmacisti.

Il diploma sarà registrato presso l'ufficio del Comune o dei Comuni nei quali l'erborista intende svolgere la propria attività. Gli uffici stessi comunicheranno alle rispettive Regie prefetture le registrazioni avvenute.

Nulla è innovato a quanto dispone, riguardo alla vendita delle piante officinali e dei loro prodotti, a dose e forma di medicamento, l'articolo 18 della legge 22 maggio 1913, n. 468, recante disposizioni sull'autorizzazione all'apertura e all'esercizio delle farmacie.

Art. 8.

Le contravvenzioni agli articoli 6 e 7 sono punite con una ammenda da L. 50 a L. 1000.

In caso di recidiva, la pena è aumentata sino alla metà e si fa luogo alla sospensione dall'esercizio della professione, per la durata da uno a sei mesi.

Art. 9.

Non è considerato erborista nè raccoglitore, agli effetti della presente legge, chi distilla piante acquistate da raccoglitori, nè chi detiene per uso proprio o della famiglia, senza farne commercio, piante officinali in quantità non superiore a quella stabilita dall'elenco che sarà approvato con decreto Reale su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste.

Commissione consultiva per le piante officinali.

Art. 10.

È costituita presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste una Commissione consultiva per le piante officinali, la quale ha il cómpito di studiare e proporre i provvedimenti volti all'incremento ed alla migliore utilizzazione del patrimonio erboristico medicinale ed essenziero.

La Commissione stessa adempie le altre funzioni ed attività ad essa demandante dalla presente legge o delle quali venga di volta in volta investita dal Ministro per l'agricoltura e le foreste.

Art. 11.

La Commissione di cui al precedente articolo è nominata con decreto Reale su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste ed è composta di un rappresentante designato da ciascuna delle Associazioni sindacali appresso indicate:

Confederazione nazionale fascista degli agricoltori;
Confederazione nazionale sindacati fascisti dell'agricoltura;
Confederazione nazionale fascista dell'industria;
Confederazione nazionale fascista del commercio;
Sindacato nazionale fascista dei medici;
Sindacato nazionale fascista dei farmacisti;
Sindacato nazionale fascista dei tecnici agricoli.

La Commissione è composta altresì di un rappresentante dell'Ente nazionale per l'artigianato delle piccole industrie, dell'Istituto nazionale dell'esportazione e di tre membri scelti dal Ministro per l'agricoltura e le foreste fra persone competenti, oltre che dei seguenti rappresentanti di diritto:

direttore generale dell'agricoltura;
direttore generale della sanità pubblica;
direttore generale della produzione industriale e degli scambi;
direttore della Regia stazione sperimentale per le piante officinali annessa al Regio orto botanico di Napoli;
direttore della Regia stazione sperimentale per le industrie delle essenze e dei derivati dagli agrumi di Reggio Calabria.

La Commissione è presieduta dal Ministro o dal Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.

I membri di nomina governativa durano in carica un triennio e possono essere riconfermati.

Consorzi e Federazioni.

Art. 12.

Per determinate specie di piante officinali, comprese nell'elenco di cui all'art. 1 e per determinate zone, potranno costituirsi Consorzi per la coltivazione, raccolta, conservazione e prima manipolazione ed utilizzazione delle piante stesse.

Tali Consorzi sono costituiti con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con quello per le corporazioni su domanda di almeno dieci coltivatori o raccoglitori.

La domanda deve indicare le piante che si intendono raccogliere e le rispettive zone. Le Associazioni sindacali fasciste, a cui i richiedenti appartengono, trasmetteranno le domande stesse al competente Ministero, corredandole del proprio motivato parere.

Il Ministero, compiuti gli accertamenti del caso e sentita la Commissione consultiva, provvede, con proprio decreto, alla costituzione del Consorzio, il quale dovrà uniformarsi alle norme che saranno stabilite dal regolamento di cui all'art. 2.

Art. 13.

Il Ministro per le corporazioni, sul parere di quello per l'agricoltura e le foreste, il quale udrà la Commissione consultiva per le piante officinali, potrà provvedere a costituire in Federazione i Consorzi che ne facciano domanda, purchè non siano meno di dieci.

Art. 14.

La vigilanza su quanto concerne l'applicazione della presente legge è affidata ai funzionari ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza e della forza pubblica, della Milizia nazionale e forestale, alle guardie giurate comunali e campestri ed ai vigili sanitari.

Art. 15.

Gli agenti che accertino contravvenzioni, seguite da sentenza di condanna, percepiranno la metà dell'ammontare delle ammende stabilite dalla presente legge.

Disposizioni generali e transitorie.

Art. 16.

Alle spese per l'applicazione della presente legge, comprese quelle relative al funzionamento della Commissione con-

sultiva di cui all'art. 10, si provvede con un fondo di lire 200.000 da iscriversi annualmente nel bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Tale fondo però per l'esercizio finanziario 1930-31 sarà di L. 50.000.

Con la somma stessa si provvede:

1° alla propaganda volta all'incremento della flora officinale e delle industrie derivate;

2° alla concessione di contributi per la sperimentazione secondo le direttive e le finalità che stabilirà la Commissione di cui all'art. 10.

Art. 17.

Entro un anno dalla promulgazione della presente legge, coloro che esercitano la professione di erborista, dovranno aver conseguito il relativo diploma ed i raccoglitori dovranno essere forniti della prescritta carta di autorizzazione.

Per il rilascio delle carte di autorizzazione, la Commissione consultiva per le piante officinali redigerà un elenco di esperti che, contemporaneamente, faranno l'accertamento preveduto nell'art. 3 della presente legge, fino a che non esista un numero sufficiente di erboristi diplomati.

Art. 18.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con quello per l'educazione nazionale, sentito il parere della Commissione consultiva per le piante officinali, ha facoltà, secondo le norme che saranno stabilite dal regolamento di cui all'art. 2, di convalidare i titoli esistenti all'atto della promulgazione della presente legge, nonchè di conferire il diploma alle persone che possano essere abilitate all'esercizio della professione di erborista.

Tale facoltà non può concedersi oltre il 31 dicembre 1931.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 gennaio 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ACERBO — MOSCONI — GIULIANO — BOTTAI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 331.

LEGGE 8 gennaio 1931, n. 100.

Convenzione modificativa di quella vigente con la Società italiana di servizi marittimi per l'esercizio di linee di navigazione per l'Egitto, il Mediterraneo Orientale ed il Mar Nero.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È approvata l'allegata convenzione in data 24 maggio 1930, modificativa di quella stipulata il 2 febbraio 1926, con la Società italiana di servizi marittimi, sedente in Roma, per l'esercizio di linee di navigazione per l'Egitto, il Mediterraneo Orientale ed il Mar Nero.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 gennaio 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

CIANO — MOSCONI — DI CROLLALANZA — BOTTAI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Convenzione modificativa di quella stipulata alla data del 2 febbraio 1926 con la Società italiana di servizi marittimi per l'esercizio di linee di navigazione per l'Egitto, il Mediterraneo Orientale ed il Mar Nero.

Premesso:

che con convenzione in data 2 febbraio 1926, approvata con decreto Ministeriale 16 febbraio 1926, registrato alla Corte dei conti il 9 marzo dello stesso anno, la Società italiana di servizi marittimi, sedente in Roma, assunse l'esercizio di linee di navigazione per l'Egitto, il Mediterraneo Orientale ed il Mar Nero, per la durata di anni 10 a cominciare dal 1° gennaio 1926, verso il corrispettivo da parte del Ministero delle comunicazioni di un contributo annuo iniziale di L. 10.200.000 aumentato di L. 2.600.000 con l'entrata in servizio sulla linea celere dell'Egitto, di cui al primo paragrafo dell'art. 1 di detta convenzione, della nave di nuova costruzione indicata all'art. 3 della convenzione medesima;

che con convenzione in data 16 marzo 1927, approvata con decreto Ministeriale 19 stesso mese, registrato alla Corte dei conti il 21 marzo medesimo, la durata della suddetta convenzione 2 febbraio 1926, fu prorogata di un anno, restando perciò stabilita in anni undici a cominciare dal 1° gennaio 1926;

riconosciuta l'opportunità, per le mutate condizioni della economia nazionale e per i nuovi orientamenti dei traffici marittimi di dare una nuova sistemazione alle linee per il Mediterraneo Orientale ed il Mar Nero, e di istituire una linea per l'Egeo;

fra il tenente generale di porto cav. di gr. cr. Giulio Ingianni, direttore generale della Marina mercantile, agente in nome e per conto del Ministero delle comunicazioni;

ed il gr. uff. Umberto Brocca, consigliere di amministrazione e direttore generale della Società italiana di servizi marittimi, sedente in Roma, in nome e per conto della Società stessa in virtù di regolare mandato, è stato concordato e stipulato quanto segue:

Alla convenzione 2 febbraio 1926, stipulata con la Società italiana di servizi marittimi per l'esercizio delle linee di navigazione per l'Egitto, il Mediterraneo Orientale ed il Mar Nero, sono portate le modificazioni di cui agli articoli seguenti:

Art. 1.

L'art. 1 della convenzione 2 febbraio 1926 è sostituito dal seguente:

« La Società italiana di servizi marittimi, sedente in Roma, si obbliga di eseguire le linee di navigazione qui appresso indicate:

« 1. *Linea celere d'Egitto.* — Genova - Napoli - Siracusa - Alessandria e ritorno, con approdo facoltativo a Marsiglia; 44 (quarantaquattro) viaggi all'anno; periodicità: settimanale; velocità normale di esercizio: miglia 17,50.

« 2. *Linea circolare A.* — Genova - Napoli - Catania - Alessandria - Beirut - Tripoli - Costantinopoli - Napoli - Marsiglia - Genova; periodicità: ogni due settimane; velocità normale di esercizio: miglia 11 nel tratto Genova - Alessandria e miglia 10 nel rimanente percorso.

« 3. *Linea circolare B.* — Genova - Napoli - Messina o Catania - Costantinopoli - Beirut - Alessandria - Napoli - Genova; periodicità: ogni due settimane; velocità normale di esercizio: miglia 11 nel tratto Alessandria - Genova e miglia 10 nel rimanente percorso.

« 4. *Linea postale Tirreno-Danubio.* — Genova - Napoli - Catania - Costantinopoli - Sulinà - Galatz - Braila - Sulinà - Costantinopoli - Napoli - Marsiglia - Genova, con facoltà di sostituire gli approdi di Sulinà e del Danubio con prolungamento a scali del Mar Nero, purchè non si verifichi complessivamente una minore percorrenza annua; periodicità: ogni due settimane; velocità normale di esercizio: miglia 10.

« 5. *Linea postale commerciale Tirreno-Mar Nero.* — Genova - Napoli - Messina o Catania - Costantinopoli - Odessa - Batum - Costantinopoli - Napoli - Genova; periodicità: ogni 4 settimane; velocità normale di esercizio: miglia 9-10.

« 6. *Linea postale commerciale Tirreno-Egeo.* — Genova-Napoli - Messina o Catania - Pireo - Salonicco - Smirne - Candia (oppure Candia - Smirne - Salonicco - Pireo) - Napoli - Genova; periodicità: ogni 4 settimane; velocità normale di esercizio: miglia 9 ».

Art. 2.

Durante l'anno 1930 dei 26 viaggi previsti sulla linea 3 di cui al precedente art. 1, i primi due viaggi, agli effetti della presente convenzione, verranno ritenuti validi limitatamente al solo percorso Genova - Napoli - Messina o Catania - Costantinopoli, mentre nello stesso anno e nel successivo 1931 sulla linea 1, di cui allo stesso articolo, si effettueranno n. 46 viaggi per ciascun anno.

Art. 3.

L'art. 14 della convenzione 2 febbraio 1926 è sostituito dal seguente:

« In corrispettivo degli obblighi risultanti dalla presente convenzione, il Ministero delle comunicazioni corrisponderà alla Società il contributo annuo di esercizio di L. 12.800.000.

« Il contributo verrà corrisposto a rate mensili posticipate ed in misura non superiore ai 19/20; il pagamento del saldo avrà luogo dopo ultimato il controllo sulla esecuzione dei viaggi.

« La Società dovrà inviare al Ministero tutti quei documenti che le saranno richiesti, sia per la liquidazione delle rate mensili di contributo statale, sia per la liquidazione a saldo del contributo stesso ».

Art. 4.

La presente convenzione ha effetto dal 1° gennaio 1930 e durata sino alla scadenza della convenzione 2 febbraio 1926.

Fatto a Roma, in tre originali, addì 24 maggio 1930 - Anno VIII.

p. Il Ministero delle comunicazioni:

Il direttore generale della Marina mercantile:
GIULIO INGIANNI.

p. *La Società italiana di servizi marittimi:*
UMBERTO BROCCA.

Numero di pubblicazione 332.

LEGGE 6 gennaio 1931, n. 102.

Conversione in legge del R. decreto-legge 10 luglio 1930, n. 1048, recante proroga del termine per il funzionamento dell'Alto Commissariato per la città e provincia di Napoli.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 10 luglio 1930, n. 1048, recante proroga del termine per il funzionamento dell'Alto Commissariato per la città e provincia di Napoli.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 gennaio 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI — GIULIANO —
DI CROLLALANZA — ACERBO — BOTTAI.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.

Numero di pubblicazione 333.

LEGGE 6 gennaio 1931, n. 101.

Proroga al 31 dicembre 1933 di alcune disposizioni di carattere transitorio concernenti il personale militare della Regia aeronautica.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Sono prorogate fino a tutto l'anno 1933 le sottoindicate disposizioni di carattere transitorio, il cui termine di scadenza è fissato a tutto l'anno 1930:

1° Articolo 16 del R. decreto-legge 14 gennaio 1926, n. 143, convertito nella legge 25 novembre 1926, n. 2150, in base al quale le cariche di capo e di sottocapo di stato maggiore potranno essere conferite ad ufficiali generali e superiori, di grado inferiore a quello stabilito dalla legge stessa;

2° Articolo 97 della legge 23 giugno 1927, n. 1018, modificato dal R. decreto-legge 7 giugno 1928, n. 1278, in base al quale la permanenza minima presso i reparti di impiego richiesta per l'avanzamento, potrà essere ridotta a due terzi;

3° Articolo 12 del R. decreto-legge 7 giugno 1928, numero 1278, in base al quale l'ufficiale che non abbia potuto conseguire, a suo turno, l'avanzamento, perchè non in possesso del requisito della permanenza minima presso i reparti di impiego, riprenderà, allorchè promosso, la sede di anzianità ed il posto di ruolo che avrebbe assunto qualora la promozione fosse stata tempestivamente effettuata;

4° Articolo 95 della legge 23 giugno 1927, n. 1018, riguardante le modalità di effettuazione del computo per le promozioni per merito straordinario ed a scelta;

5° Articolo 98 della legge 23 giugno 1927, n. 1018, col quale viene data al Ministro per l'aeronautica la facoltà di ricoprire i posti vacanti nei quadri organici degli ufficiali della Regia aeronautica con criterio discrezionale in relazione alle esigenze del servizio;

6° Articolo 12 della legge 20 giugno 1930, n. 958, per la parte relativa alla facoltà accordata al Ministro per l'aeronautica di ricoprire i posti vacanti nei vari gradi di sottufficiale della Regia aeronautica, con criterio discrezionale, secondo le reali esigenze del servizio.

La presente legge entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 gennaio 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione **334**.

REGIO DECRETO 15 gennaio 1931, n. **104**.

Istituzione in Udine di una scuola di ostetricia annessa al locale Brefotrofio provinciale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1634;

Veduto il regolamento per le Scuole di ostetricia, approvato con R. decreto 19 gennaio 1928, n. 407;

Veduta la richiesta dell'Amministrazione del Brefotrofio provinciale di Udine, relativa alla istituzione, in quella città, di una Scuola di ostetricia annessa al Brefotrofio stesso, ed a totale carico di esso, e posta sotto la vigilanza della Regia università di Padova;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A decorrere dal 16 gennaio 1931 è istituita in Udine una Scuola di ostetricia annessa al Brefotrofio provinciale della stessa città ed a totale carico di esso.

La Scuola è posta sotto la vigilanza della Regia università di Padova.

Art. 2.

Il ruolo organico del personale della Scuola di ostetricia di Udine è così costituito:

un professore-direttore;

un assistente;

una levatrice-maestra.

Il trattamento economico e la condizione giuridica del personale anzidetto saranno stabiliti con regolamento interno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 gennaio 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

GIULIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 febbraio 1931 - Anno IX
Atti del Governo, registro 305, foglio 68. — MANCINI.

Numero di pubblicazione **335**.

REGIO DECRETO 29 gennaio 1931, n. **107**.

Modificazioni allo statuto dell'Ordine coloniale della Stella d'Italia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

GRAN MASTRO DELL'ORDINE COLONIALE DELLA STELLA D'ITALIA.

Visto il Nostro Magistrale decreto 18 gennaio 1914, n. 38, col quale venne istituito l'Ordine cavalleresco denominato « Ordine coloniale della Stella d'Italia »;

Visti i Nostri decreti 6 febbraio 1926, n. 247, 3 marzo 1927, n. 482, e 11 aprile 1929, n. 677;

Ritenuta la necessità che il capo dell'Ufficio militare sia chiamato a far parte del Consiglio del suddetto Ordine cavalleresco;

Sentiti il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, ed il Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie, Cancelliere dell'Ordine;

Di Nostro Moto Proprio ed in virtù della Nostra Regia prerogativa ed Autorità magistrale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'art. 11 del R. decreto 18 gennaio 1914, n. 38, modificato con i Regi decreti 6 febbraio 1926, n. 247, 3 marzo 1927, numero 482, e 11 aprile 1929, n. 677, è sostituito dal seguente:

« Il Consiglio è presieduto dal Cancelliere dell'Ordine e ne fanno parte:

a) il Sottosegretario di Stato per le colonie con la qualifica di vice-presidente;

b) il Primo Segretario del Gran Magistero degli Ordini dei SS. Maurizio e Lazzaro e della Corona d'Italia; ed in caso di assenza od impedimento, persona da lui espressamente delegata a rappresentarlo;

c) un delegato effettivo ed uno supplente del Consiglio degli Ordini dei SS. Maurizio e Lazzaro e della Corona d'Italia;

d) due membri effettivi e due supplenti del Consiglio superiore coloniale, da questo designati;

e) un delegato effettivo ed uno supplente designati dal Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, scelti fra il personale della carriera diplomatica;

f) i segretari generali di Colonia direttori generali al Ministero delle colonie;

g) il capo del personale del Ministero delle colonie;

h) il capo dell'Ufficio militare del Ministero delle colonie.

I consiglieri di cui alle lettere *c*), *d*) ed *e*) durano in carica due anni e sono, alla scadenza, rieleggibili.

I consiglieri di cui alle lettere *f*), *g*) ed *h*), in caso di loro assenza o di impedimento, saranno rappresentati dal funzionario incaricato della reggenza della Direzione generale o dell'Ufficio.

Segretario del Consiglio dell'Ordine è un funzionario della carriera direttiva coloniale in servizio al Ministero delle colonie, da nominarsi dal Nostro Cancelliere.

Art. 2.

Il Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie e Cancelliere dell'Ordine è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 gennaio 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE BONO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 febbraio 1931 - *Anno IX*
Atti del Governo, registro 305, *foglio* 76. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 336.

REGIO DECRETO 19 gennaio 1931, n. **103**.

Modificazione alle disposizioni del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 188, sulle concessioni ferroviarie di viaggio.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 188;
Vista la legge 10 luglio 1926, n. 1257;
Visto il R. decreto 3 gennaio 1926, n. 194;
Sentito il Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Al punto 1° dell'art. 38 del regolamento approvato con R. decreto 3 gennaio 1926, n. 194, invece di « Carte di libera circolazione rilasciate in base ai punti 9° e 10°, ecc. » leggasi « Carte di libera circolazione rilasciate in base al punto 10°, ecc. ».

Allo stesso punto, dopo il primo comma, aggiungere il seguente capoverso:

« Per le carte di libera circolazione, rilasciate in base al punto 9° dell'art. 2, il diritto fisso è di lire cinquecento ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 gennaio 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 febbraio 1931 - *Anno IX*
Atti del Governo, registro 305, *foglio* 67. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 337.

REGIO DECRETO 26 gennaio 1931, n. **106**.

Autorizzazione al comune di Cervignano a modificare la propria denominazione in « Cervignano d'Adda ».

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduta l'istanza 4 ottobre 1930 con cui il podestà di Cervignano, in esecuzione della propria deliberazione 14 luglio 1930, chiede l'autorizzazione a modificare la denominazione del comune in « Cervignano d'Adda »;
Veduto il parere favorevole espresso dal preside della provincia di Milano con i poteri del Rettorato come da deliberazione 20 novembre 1930;
Veduti il testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148; il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839; la legge 4 febbraio 1926, n. 237; il R. decreto-legge 3 settembre 1926, n. 1910, convertito nella legge 2 giugno 1927, n. 957, la legge 27 dicembre 1928, n. 2962;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Cervignano, in provincia di Milano, è autorizzato a modificare la propria denominazione in « Cervignano d'Adda ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 gennaio 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 febbraio 1931 - *Anno IX*
Atti del Governo, registro 305, *foglio* 72. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 338.

REGIO DECRETO 29 gennaio 1931, n. **108**.

Scioglimento del Consiglio di amministrazione dell'Istituto per le case popolari di Asola (Mantova) e nomina del commissario straordinario per la temporanea gestione.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visti gli articoli 12 e 52 del testo unico delle leggi sulle case popolari ed economiche, approvato con R. decreto-legge 30 novembre 1919, n. 2318;
Visto l'art. 2 del R. decreto 27 settembre 1929, n. 1726;
Visto il R. decreto in data 5 dicembre 1920, n. 1947, col quale l'Istituto autonomo per le case popolari di Asola (Mantova) è stato riconosciuto come ente morale e ne è stato approvato lo statuto organico;
Visto il telegramma 28 gennaio 1931, n. 220, col quale S. E. il prefetto di Mantova riferisce nei riguardi del predetto Istituto;

Ritenuta la necessità di far luogo allo scioglimento del Consiglio di amministrazione dell'Istituto stesso e alla nomina di un commissario straordinario;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio di amministrazione dell'Istituto autonomo per le case popolari di Asola (Mantova) è sciolto.

Art. 2.

Il ragioniere capo della Regia prefettura di Mantova è nominato commissario straordinario per la gestione temporanea dell'Ente predetto per la durata di mesi sei a decorrere dalla data del presente decreto.

Con successivo provvedimento ministeriale sarà stabilita la misura dell'indennità da corrispondersi al suddetto commissario.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 gennaio 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

DI CROLLALANZA.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 febbraio 1931 - Anno IX
Atti del Governo, registro 305, foglio 77. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 339.

REGIO DECRETO 18 dicembre 1930, n. 1922.

Approvazione dello statuto organico della Congregazione di carità di Busseto.

N. 1922. R. decreto 18 dicembre 1930, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, è approvato, con alcune modifiche, lo statuto organico della Congregazione di carità di Busseto.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 febbraio 1931 - Anno IX

DECRETO MINISTERIALE 14 febbraio 1931.

Autorizzazione alla Cassa di risparmio della Spezia a sostituirsi in alcune filiali del Credito regionale ligure.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse di risparmio e dei Monti di pietà di prima categoria, approvato con R. decreto 25 aprile 1929, n. 967;

Considerata l'opportunità di autorizzare la Cassa di risparmio della Spezia a sostituirsi con proprie filiali al Credito regionale ligure, in liquidazione, in alcune piazze ove trovansi dipendenze di quest'ultimo Istituto;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Cassa di risparmio della Spezia è autorizzata a sostituirsi con proprie filiali al Credito regionale ligure in liquidazione nelle piazze di San Terenzio, Vezzano, Piana di Battolla e Calice.

Roma, addì 14 febbraio 1931 - Anno IX

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste:
ACERBO.

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

(1100)

DECRETO MINISTERIALE 19 gennaio 1931.

Nuovi provvedimenti in favore delle località danneggiate dalla eruzione dell'Etna del novembre 1928.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

In base alla facoltà delegata con l'art. 2 del R. decreto-legge 15 novembre 1928, n. 2447, convertito in legge 20 dicembre 1928, n. 3195;

Visti i decreti interministeriali 4 marzo 1929 registrato alla Corte dei conti il 13 detto, 12 giugno 1929 registrato alla Corte dei conti il 25 detto, e 11 ottobre 1929 registrato alla Corte dei conti il 15 novembre detto;

Ritenuta la opportunità di integrare le disposizioni in detti decreti interministeriali contenute;

Decreta:

Art. 1.

Le domande di contributo dello Stato di cui agli articoli 2 e 3 del decreto interministeriale 11 ottobre 1929, registrato alla Corte dei conti il 15 novembre detto, debbono essere presentate alla Regia prefettura di Catania, a pena di decadenza, dagli interessati entro un mese dalla pubblicazione del presente decreto, mentre la documentazione attestante la proprietà dei terreni o degli stabilimenti, deve essere esibita entro due mesi dalla pubblicazione suddetta.

Art. 2.

Le firme degli interessati o dei loro legali procuratori sulle domande di contributo dello Stato, di cui agli articoli 2 e 3 del citato decreto interministeriale 11 ottobre 1929, debbono essere, a pena di decadenza, autenticate nei modi di legge.

Per le domande che risultino presentate alla Regia prefettura di Catania alla data della pubblicazione del presente decreto, l'autenticazione delle firme degli interessati o dei loro legali procuratori, deve aver luogo a cura degli interessati stessi e loro procuratori, a pena di decadenza, entro un mese dalla pubblicazione di questo provvedimento.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 19 gennaio 1931 - Anno IX

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

Il Ministro per i lavori pubblici:
DI CROLLALANZA.

(1101)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 120 F.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Furlanich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Furlanich Antonio, figlio del fu Simeone e della fu Maria Princich, nato a Monte di Capodistria (Paugnano) il 17 aprile 1885, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Furlani ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Perossa Maria di Giovanni e di Clai Maria, nata a Monte di Capodistria (Paugnano) il 13 agosto 1890; al loro figlio Virgilio, nato a Monte di Capodistria, il 12 settembre 1914; ai figli nati a Capodistria (Salara): Vittoria, il 13 settembre 1919; Emilio, il 27 dicembre 1922; (San Martino) Antonietta, il 18 gennaio 1921; Pietro, il 20 settembre 1926.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 21 ottobre 1929 - Anno VII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(317)

N. 119 F.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Furlanich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Furlanich Giuseppe, figlio di Giuseppe e di Antonia Apollonio, nato a Risano il 13 settembre 1894, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Furlani ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Bordon Giustina fu Giovanni e di Contestabile Anna, nata a Pobeghi l'8 ottobre 1897 ed ai figli, nati a Pobeghi: Giuseppe, il 1° agosto 1922; Bruno, il 18 giugno 1924; Veneranda, il 20 novembre 1925; Egidio, il 12 maggio 1927; Egidia, il 9 giugno 1928; ed al figlio Danilo, nato a Prade di Capodistria l'8 gennaio 1921.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 21 ottobre 1929 - Anno VII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(318)

N. 125 F.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Franinovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Franinovich Simeone, figlio del fu Martino e della fu Eufemia Jurzan, nato a Canfanaro il 27 febbraio 1887, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Franino ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche ai figli nati a Canfanaro dalla ora defunta moglie Fosca Debegliuch: Maria, il 31 luglio 1913; Valeria, il 18 dicembre 1914; Anna, il 26 agosto 1919; Giovanni, il 24 novembre 1920; Mario, il 6 aprile 1923.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 21 ottobre 1929 - Anno VII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(319)

N. 823 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Babich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della signora Babich Elena ved. di Pietro, figlia del fu Giovanni Berzella (Bergella) e della fu Orlich Elena, nata a Peroi (Pola) il 7 agosto 1868, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Babici ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche ai figli nati a Peroi: Giovanni, il 5 luglio 1885; Nicolò, il 17 febbraio 1891.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 25 ottobre 1929 - Anno VII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(330)

N. 624 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Bertoch » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Bertoch Nazario, figlio del fu Giovanni e della fu Orsola Vattovaz, nato a Cesari di Capodistria il 19 giugno 1877, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bertocchi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Peharz Anna di Giuseppe e fu Anna Jakomin, nata a Pobeghi il 17 luglio 1877 ed ai figli nati a San Tomà di Capodistria: Romualdo, il 2 maggio 1907; Severino, il 18 luglio 1909; Anna Maria, il 30 dicembre 1915.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 26 ottobre 1929 - Anno VII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(331)

N. 620 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Bertoch » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva apposita mente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Bertoch Giuseppe, figlio del fu Antonio e della fu Bertoch Giovanna, nato a Bertocchi di Capodistria il 7 luglio 1875, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bertocchi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Curet Antonia di Pietro e di Giacomin Antonia, nata a Bertocchi il 19 dicembre 1874 ed ai figli nati a Bertocchi: Giuseppina, il 23 marzo 1907; Oscar, il 7 giugno 1909; Attilia, il 21 gennaio 1915.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 26 ottobre 1929 - Anno VII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(332)

N. 621 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Bertoch » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Bertoch Giuseppe, figlio di Giovanni e di Giovanna Giacomin, nato a Pobeghi di Capodistria il 1° ottobre 1901, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bertocchi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Gregorich Anna di Giovanni e di Maria Paolich, nata a Pobeghi il 21 maggio 1899 ed ai figli, nati a Pobeghi: Guglielma, il 12 settembre 1921; Italo, il 30 maggio 1927.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 26 ottobre 1929 - Anno VII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(333)

N. 622 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Bertoch » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig Bertoch Giuseppe, figlio del fu Giuseppe e della fu Maria Cociancich, nato a Pobeghi di Capodistria il 12 marzo 1897, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bertocchi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Valentich Antonia fu Antonio e fu Antonia Vattovaz, nata a Villa Decani il 29 giugno 1898, alla figlia Stella, nata a Villa Decani il 16 novembre 1919 e Savina, nata a Pobeghi il 16 dicembre 1922.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 26 ottobre 1929 - Anno VII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(334)

N. 700 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Belletich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Belletich Matteo, figlio del fu Antonio e della fu Mattiassich Maria, nato a Montona il 2 marzo 1854, e abitante a Portole, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Belletti ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Bartolich Caterina fu Pietro e fu Bartolich Maria, nata a Portole il 27 luglio 1868, ed ai loro figli nati a Portole: Caterina, il 23 febbraio 1904; Renato, il 5 marzo 1907; Stefania, il 3 agosto 1910; Giovanni, il 18 aprile 1901; alla nuora moglie del figlio Giovanni: Basiaco Antonia di Pietro e di Vesnaver Caterina, nata Portole il 18 settembre 1900, ed ai nipoti figli di Giovanni e di Basiaco Antonia, nati a Portole: Stella, il 18 ottobre 1924; Romeo, il 24 dicembre 1926.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 26 ottobre 1929 - Anno VII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(335)

N. 743 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Belletich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Belletich Pietro, figlio di Matteo e di Bartolich Caterina, nato a Portole il 22 gennaio 1893, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Belletti ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Bencich Angelica fu Giovanni e di German Maria, nata a Portole il 27 aprile 1891; ed ai loro figli nati a Portole: Pietro, il 13 aprile 1915; Giovanna, il 24 febbraio 1920; Giovanni-Antonio, il 23 luglio 1222; Luciano, il 24 settembre 1926; Carlo, il 24 marzo 1928.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 26 ottobre 1929 - Anno VII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(336)

N. 635 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Bertoch » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Bertoch Giacomo, figlio del fu Giacomo e della fu Maria Pobega, nato a Pobeghi di Capodistria il 19 febbraio 1839, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bertocchi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Brainich Maria fu Giovanni e fu Antonia Gandusio, nata a San Marco di Capodistria il 3 marzo 1853.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 26 ottobre 1929 - Anno VII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(337)

N. 627 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Bertoch » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Bertoch Rodolfo, figlio di Giuseppe e di Maria Bertoch, nato a Pobeghi di Capodistria il 28 febbraio 1896, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bertocchi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Bordon Paola fu Antonio e di Giovanna Tedesco, nata a Pobeghi il 7 luglio 1896.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 26 ottobre 1929 - Anno VII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(338)

N. 626 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Bertoch » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Bertoch Pietro, figlio del fu Andrea e della fu Anna Campan, nato a Bertocchi di Capodistria il 7 maggio 1896, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bertocchi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche ai figli nati a Prade di Capodistria, dalla or defunta Antonia Viola: Giordano, il 29 giugno 1920; Ada Lucia, il 18 ottobre 1921; Carlo, il 13 dicembre 1922; Armando, il 2 agosto 1923.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 26 ottobre 1929 - Anno VII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(339)

N. 631 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto legge anzidetto:

Ritenuto che il cognome « Bertoch » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata:

Decreta:

Il cognome del sig. Bertoch Alessandro, figlio del fu Giovanni e della fu Francesca Bertoch, nato a Pobeghi di Capodistria il 14 aprile 1895, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bertocchi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Tedesco Eugenia di Giuseppe e di Giovanni Tedesco, nata a Pobeghi il 23 novembre 1898 ed alla figlia Ernesta, nata a Pobeghi il 27 novembre 1913.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 28 ottobre 1929 - Anno VII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(340)

N. 632 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni con-

tenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Bertoch » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Bertoch Antonio, figlio del fu Giovanni e della fu Michela Brainich, nato a Feranzano di Capodistria il 2 agosto 1873, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bertocchi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Furlanich Anna fu Giovanni e fu Maria Bordon, nata a Risano il 21 dicembre 1874 ed alle figlie, nate a Feranzano: Alba, il 25 marzo 1906; Valeria, il 27 giugno 1908.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 28 ottobre 1929 - Anno VIII

Il prefetto: Leone Leone.

(341)

N. 633 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Bertoch » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Bertoch Antonio, figlio del fu Giovanni e della fu Antonia Machnich, nato a Pobeghi di Capodistria il 15 gennaio 1872, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bertocchi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Bertoch Anna di Giovanni e fu Anna Bonin, nata a Pobeghi il 15 marzo 1877 ed al suocero Bertoch Giovanni fu Giovanni e fu Maria Furlanich nato a Pobeghi il 9 febbraio 1853.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 28 ottobre 1928 - Anno VIII

Il prefetto: Leone Leone.

(342)

N. 413 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Blascovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Blascovich Matteo, figlio del fu Matteo e della fu Dussich Giovanna, nato a Chersicla il 22 gennaio 1853, e abitante a Pisino, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Blasco ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 26 ottobre 1929 - Anno VII

Il prefetto: Leone Leone.

(343)

N. 1552 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Baicich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Baicich dott. Nicolò, figlio del fu Antonio e della fu Antonia Bunicich, nato a Cherso il 27 marzo 1857, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Baici ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Marianna Rocca fu Egidio e della fu Maria Fon, nata a Montona il 17 aprile 1869.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 28 ottobre 1929 - Anno VIII

Il prefetto: Leone Leone.

(344)

N. 629 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 192[illegible] che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Bertoch » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Bertoch Carlo, figlio del fu Antonio e di Maria Starz, nato a Capodistria il 12 settembre 1889, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bertocchi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Furlanich Valeria di Giovanni e di Anna Apolloni, nata a Prade di Capodistria il 2 settembre 1896 ed ai figli, nati a Capodistria: Carlo, il 23 settembre 1925; Albino, il 3 novembre 1927.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 26 ottobre 1929 - Anno VII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(345)

N. 9055.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRENTO

Veduto il R. decreto legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi della provincia di Trento;

Veduto il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Considerato che il cognome « Mittempergher » è di origine straniera e che a norma dell'art. 2 di detto decreto può essere cambiato con altro di forma italiana;

Vista la domanda presentata dalla signorina Maria Mittempergher per la riduzione del suo cognome in quello di « Mezzomonti »;

Decreta:

Il cognome della signorina Mittempergher Maria, figlia di Giulio e della Erlacher Maria, nata a Laives il 13 settembre 1896, è cambiato nella forma italiana di « Mezzomonti » a tutti gli effetti di legge.

Trento, addì 9 dicembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: PIOMARTA.

(1031)

N. 9055.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRENTO

Veduto il R. decreto legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi della provincia di Trento;

Veduto il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Considerato che il cognome « Mittempergher » è di origine straniera e che a norma dell'art. 2 di detto decreto può essere cambiato con altro di forma italiana;

Vista la domanda presentata dalla signorina Irma Mittempergher per la riduzione del suo cognome in quello di « Mezzomonti »;

Decreta:

Il cognome della signorina Mittempergher Irma, figlia di Giulio e di Erlacher Maria, nata a Bolzano il 26 novembre 1901, è cambiato nella forma italiana di « Mezzomonti » a tutti gli effetti di legge.

Trento, addì 9 dicembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: PIOMARTA.

(1032)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Riconoscimento del Consorzio d'irrigazione di Presson-Monclassico in provincia di Trento.

Con R. decreto 20 novembre 1930-IX, registrato dalla Corte dei conti il 5 gennaio 1931, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, è stato riconosciuto, ai sensi del R. decreto 13 agosto 1926, n. 1907, il Consorzio d'irrigazione di Presson-Monclassico, con sede in comune di Dimaro, provincia di Trento.

Il detto Consorzio, di cui fanno parte 159 ditte, con un comprensorio di ettari 76.97.86 situati nel Comune citato, da irrigare con le acque del torrente Noce, è stato costituito nell'assemblea generale degli interessati, tenutasi, a norma di legge, in Monclassico il 17 agosto 1930 in seguito a domanda presentata dal podestà di Dimaro.

(1085)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIV. I PORTAFOGLIO

N. 36.

Media dei cambi e delle rendite

del 16 febbraio 1931 – Anno IX

Francia	74.86	Oro	368.59
Svizzera	368.59	Belgrado	33.65
Londra	92.786	Budapest (Pengo)	3.33
Olanda	7.675	Albania (Franco oro)	367.75
Spagna	187.37	Norvegia	5.107
Belgio	2.666	Russia (Cervonetz)	98 —
Berlino (Marco oro)	4.54	Svezia	5.115
Vienna (Schillinge)	2.684	Polonia (Sloty)	214 —
Praga	56.60	Danimarca	5.11
Romania	11.35	Rendita 3.50 %	71.575
Peso Argentino Oro	13.655	Rendita 3.50 % (1902)	66.75
Peso Argentino Carta	6.015	Rendita 3 % lordo	42.325
New York	19.103	Consolidato 5 %	81.275
Dollaro Canadese	19.11	Obblig. Venezie 3.50 %	79.225

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(1ª *pubblicazione*). **Rettifiche d'intestazione.** (Elenco n. 31).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero di iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
3.50 %	273438	1.120 —	Ghiotti *Carlotta-Giulia-Elvira* fu Giuseppe, nubile, dom. in Ivrea (Torino) vincolata.	Ghiotti *Giulia-Carlotta-Elvira* fu Giuseppe, nubile, dom. in Ivrea (Torino) vincolata.
»	250133	196 —	Ottolenghi Gustavo di Cesare minore sotto la p. p. del padre, dom. in Torino; con usuf. vital. a *Orsolina* Sacerdote fu Salomon moglie di Cesare Ottolenghi, dom. in Torino.	Intestata come contro; con usuf. vital. a *Consolina detta Orsolina* Sacerdote fu Salomon moglie ecc. come contro.
Cons. 5 % »	56680 129746	45 — 50 —	Cusimano Giovanni di Giuseppe, dom. in Firenze nella prima rendita ed in Catania nella seconda rendita.	Cusimano Giovanni di Giuseppe, *minore sotto la p. p. del padre*, dom. come contro.
»	201468	75 —	Severi Alberto ed *Adolfa* fu Attilio, minori sotto la p. p. del padre, dom. in Monfestino (Modena).	Severi Alberto e *Stefanina* di Attilio, minori ecc. come contro.
»	475046	25 —	Severi Alberto ed *Adolfa* fu Attilio minori sotto la tutela di Severi Giuseppe Alfonso fu Rodolfo, dom. in Monfestino (Modena).	Severi Alberto e *Stefanina* fu Attilio, minori ecc. come contro.
»	186971	1.765 —	Gaci *Carlanera* fu Neri minore sotto la p. p. della madre Masoni Bianca fu Arturo, ved. Gaci, moglie in seconde nozze di Egitto Merelli, dom. in Arezzo.	Gaci *Carluccia* fu Neri, minori ecc. come contro.
3.50 %	582389	17,50	Viceconti Lorenzo fu Nicolangelo, dom. in Lauria (Potenza); con usuf. vital. a condizione di vedovanza a Scaldaferri *Gabriella* fu Egidio, ved. di Viceconti Gaetano, dom. in Lauria (Potenza).	Intestata come contro; con usuf. vital. a condizione di vedovanza a Scaldaferri *Maria-Gabriele* fu Egidio, ved. di Viceconti Gaetano dom. in Lauria (Potenza).
Cons. 5 %	250605	475 —	Pasini Paolo fu Carlo, minore sotto la p. p. della madre Molina *Albina* fu Carlo, ved. di Pasini Carlo, dom. in Alessandria, con usuf. vital. a Molina *Albina* fu Carlo.	Pasini Paolo fu Carlo, minore sotto la p. p. della madre Molina *Maria-Albina* fu Carlo, ved. di Pasini Carlo, dom. in Alessandria; con usuf. vital. a Molina *Maria-Albina* fu Carlo.
»	172333	1.200 —	Rosso *Maria-Iolanda* fu Pietro, minore sotto la p. p. della madre Queirolo Margherita (vulgo Gilda) fu Vittorio ved. di Rosso Pietro, dom. in Savona (Genova); con usuf. vital. a Queirolo Margherita (vulgo Gilda) fu Vittorio, ved. di Rosso Pietro, dom. in Savona.	Rosso *Iolanda* (vulgo *Maria-Iolanda*) fu Pietro, minore ecc. come contro e con usufrutto vital. come contro.
»	51122 Littorio	130 —	Fraguglia Caterina, Francesco, Teresa e Giovanni fu Angelo, minori sotto la p. p. della madre *Camiata* Maddalena, dom. in Genova; con usuf. vital. a *Camiata* Maddalena fu Giovanni, ved. Fraguglia, dom. in Genova.	Fraguglia Caterina, Francesco, Teresa e Giovanni fu Angelo, minori sotto la p. p. della madre *Caminata* Maddalena, dom. in Genova; con usuf. vital. a *Caminata* Maddalena ecc. come contro

Debito	Numero di iscrizione	Ammontare della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
Cons. 5 %	51123 51124 51125 51126 (Littorio)	130 — 130 — 130 — 130 —	Fraguglia Caterina, Fraguglia Francesco, Fraguglia Teresa, Fraguglia Giovanni fu Angelo minori sotto la p. p. della madre *Camiata* Maddalena, dom. in Genova.	Fraguglia Caterina, Fraguglia Francesco, Fraguglia Teresa, Fraguglia Giovanni fu Angelo minori sotto la p. p. della madre *Caminata* dalena, dom. in Genova.
» »	263639 273272	200 — 400 —	*Vigliotta* Elvira fu Andrea, nubile, dom. in Pozzovetere (Caserta).	*Vigliotti* Elvira fu Andrea, nubile dom. come contro.
»	227422	300 —	Santoro Giovanni di Michele, *nubile*, dom. in Napoli.	Santoro Giovanni di Michele, *minore sotto la p. p. del padre*, dom. in Napoli.
»	408372	400 —	*Bordone* Antonio di Angelo, minore sotto la p. p. del padre, dom. in Manarola frazione del comune di Riomaggiore (Spezia).	*Bordoni* Antonio di Angelo, minore ecc. come contro.
3.50 %	631152	805 —	Bruno Vittorio fu Giacomo-Pio, dom. in Torino; con usuf. vital. a Bonvicino *Luigia* fu Vittorio, ved. di Bruno Giacomo-Pio, dom. in Torino.	Intestata come contro; con usuf. vital. a Bonvicino *Ludovica-Luigia* fu Vittorio, ved. ecc. come contro.
»	631153	805 —	Bruno Camillo fu Giacomo-Pio, dom. in Torino, con usuf. vital. come la precedente.	Intestata come contro; con usuf. vital. come la precedente.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 7 febbraio 1931 - Anno IX

p. *Il direttore generale*: BRUNI.

(1024)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* ROSSI ENRICO, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.